



Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici

A.C. 3084

Dossier n° 371 - Schede di lettura
17 novembre 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3084
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	29 aprile 2015
assegnazione:	12 giugno 2015
Commissioni competenti:	II Giustizia, III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio, VII Cultura, IX Trasporti e XIV Politiche dell'Unione Europea

Contenuto del Protocollo

Il Protocollo addizionale all'esame della Camera - aperto alla firma a Strasburgo, nell'ambito del Consiglio d'Europa, il 28 gennaio 2003, ed entrato in vigore a livello internazionale il 1° marzo 2006 - riguarda la Convenzione sulla criminalità informatica (v. *infra* il paragrafo successivo) e comporta una **estensione** di essa **mirante a includere** nella sua portata **i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo**, consentendo in tal modo alle Parti di poter utilizzare gli strumenti della cooperazione internazionale stabiliti nella Convenzione anche per il contrasto a detti reati.

Il Protocollo addizionale in esame ha un impatto significativo sull'ordinamento giuridico nazionale, per il quale si rinvia *infra* al paragrafo sul contenuto del disegno di legge di ratifica.

Quanto al precipuo contenuto del Protocollo addizionale, che è stato sinora ratificato da 24 paesi, mentre 14 Stati, tra cui l'Italia, lo hanno meramente firmato (la firma dell'Italia porta la data del 9 novembre 2011), esso è strutturato in **16 articoli, preceduti da un ampio preambolo**.

L'articolo 1 fissa lo scopo del Protocollo addizionale, ovvero il completamento delle disposizioni della Convenzione sulla criminalità informatica in ordine alla **criminalizzazione dei comportamenti di natura razzista e xenofoba diffusi tramite l'utilizzo di sistemi informatici**.

L'articolo 2 riporta alcune definizioni dei termini essenziali per il Protocollo in esame, la cui interpretazione è analoga a quella dei termini della Convenzione sulla criminalità informatica; in particolare, la definizione di materiale razzista e xenofobo indica qualsiasi materiale scritto, di immagine o di altra rappresentazione relativa a idee o teorie che incitano all'odio, alla discriminazione o alla violenza contro una o più persone, con la motivazione della razza, del colore, dell'origine nazionale o etnica, della religione.

Gli articoli da 3 a 7 riguardano i provvedimenti da adottare a livello nazionale.

L'articolo 3 concerne la diffusione di materiale razzista e xenofobo per il tramite dei sistemi informatici, e prevede (comma 1) che ogni Parte del Protocollo adotta le misure legislative e di altra natura necessarie nel proprio ordinamento per la definizione quali reati di detti comportamenti, se commessi intenzionalmente e senza autorizzazione.

Il comma 2 stabilisce peraltro che ciascuna delle Parti può riservarsi il diritto di non procedere alla criminalizzazione di una determinata condotta, quando il materiale razzista e xenofobo sia volto a incitare a una discriminazione tuttavia non associata all'odio o alla violenza, purché rimedi alternativi alla legge penale siano effettivamente disponibili.

Il comma 3 sembra contenere un'ulteriore attenuazione della portata della disposizione di cui al comma 1,

prevedendo che una Parte può evitare di applicare il medesimo comma 1 nei casi di discriminazione per i quali i principi del proprio ordinamento riguardanti la libertà di espressione escludano i rimedi alternativi alla criminalizzazione.

L'articolo 4 riguarda le minacce con motivazioni razziste e xenofobe, e prevede che ciascuna delle Parti procede al proprio interno alla definizione quale reato della minaccia tramite sistemi informatici - se commessa intenzionalmente e senza autorizzazione - di dar luogo alla commissione di un reato grave in base al diritto nazionale, nei confronti di una a più persone, in ragione della loro appartenenza a un gruppo caratterizzato in base alla razza, al colore, all'origine nazionale o etnica, alla religione - ma solo se la religione venga utilizzata quale pretesto per attribuire l'uno all'altro dei precedenti elementi distintivi.

L'articolo 5 concerne gli insulti con motivazione razzista e xenofoba, e prevede (comma 1) che ciascuna delle Parti procede nel proprio diritto interno alla criminalizzazione della fattispecie dell'insulto pubblico - se commessa intenzionalmente e senza autorizzazione - per il tramite di un mezzo informatico, nei confronti di una a più persone, in ragione della loro appartenenza a un gruppo caratterizzato in base alla razza, al colore, all'origine nazionale o etnica, alla religione - ma, nuovamente, solo se la religione venga utilizzata quale pretesto per attribuire l'uno all'altro dei precedenti elementi distintivi.

In base al comma 2, peraltro, ciascuna delle Parti, per procedere alla criminalizzazione del comportamento, può esigere che esso abbia come effetto di esporre la persona o il gruppo di persone interessate all'odio, al disprezzo e al ridicolo; inoltre **ciascuna delle Parti può anche riservarsi il diritto alla non applicazione totale o parziale del comma 1 dell'articolo 5.**

L'articolo 6 riguarda la negazione, la palese minimizzazione, l'approvazione o la giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità. In particolare il comma 1 prevede che ciascuna delle Parti procede nel proprio diritto interno alla criminalizzazione della diffusione per via informatica - se commessa intenzionalmente e senza autorizzazione - di materiali che neghino, minimizzino palesemente, approvino o giustificano atti inquadrabili nelle fattispecie di genocidio o di crimine contro l'umanità in base al diritto internazionale, e in particolare riconosciuti come tali dalla giurisprudenza del Tribunale militare internazionale istituito con l'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, ovvero di ogni altra Corte internazionale della quale la Parte interessata riconosca la giurisdizione.

Anche in questo caso tuttavia (comma 2) ciascuna delle Parti, prima di procedere alla qualificazione penale di un comportamento ai sensi del comma precedente, può subordinarla al fatto che la negazione o la minimizzazione palese siano stati commessi con l'intenzione di incitare all'odio, alla discriminazione o alla violenza nei confronti di una a più persone, in ragione della loro appartenenza a un gruppo caratterizzato in base alla razza, al colore, all'origine nazionale o etnica, alla religione - ma, ancora una volta, solo se la religione venga utilizzata quale pretesto per attribuire l'uno all'altro dei precedenti elementi distintivi. Analogamente al precedente articolo, **inoltre, ciascuna delle Parti potrà riservarsi di non applicare totalmente o parzialmente il comma 1 dell'articolo 6.**

Infine (**articolo 7**) ciascuna delle Parti adotta altresì misure legislative ed altre misure necessarie per la criminalizzazione nel proprio ordinamento della **collaborazione** - intenzionale e senza autorizzazione - **nella commissione di uno dei reati di cui al Protocollo in esame**, come anche della complicità con l'intenzione di far commettere uno di tali reati.

L'articolo 8 riguarda le relazioni tra la Convenzione sulla criminalità informatica e il Protocollo opzionale ad essa: è stabilita (comma 1) l'applicazione mutatis mutandis al Protocollo degli articoli 1, 12, 13, 22, 41, 44, 45 e 46 della Convenzione - per il contenuto dei quali si rinvia nuovamente infra al paragrafo successivo. D'altronde le Parti (comma 2) estendono il campo di applicazione degli articoli 14-21 e 23-35 della Convenzione nella portata prevista dagli articoli 2-7 del Protocollo opzionale.

I rimanenti articoli (9-16) del Protocollo opzionale contengono le disposizioni finali: in particolare, il Protocollo è aperto alla firma degli Stati già Parti della Convenzione, che possono vincolarsi al Protocollo mediante firma con o senza riserva di ratifica. Il depositario del Protocollo (articolo 16) è il Segretario generale del Consiglio d'Europa, presso il quale sono depositati gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. Per quanto concerne la successiva adesione al Protocollo, è previsto che ogni Stato che abbia aderito alla Convenzione potrà aderire al Protocollo dopo l'entrata in vigore del medesimo, mediante il deposito di uno strumento di adesione (articoli 9-11)

Sono previste precise procedure in ordine alle riserve e alle dichiarazioni concernenti il campo di applicazione del Protocollo da parte di ciascuna delle Parti, specialmente con riferimento agli articoli 3, 5 e 6 del Protocollo opzionale, nonché all'applicazione territoriale del Protocollo (articoli 12-14).

In base all'articolo 15 ciascuna delle Parti può denunciare in ogni momento il Protocollo con notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa, e con effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale notifica.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica è il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche. L'accezione di **reati informatici** assunta dalla Convenzione è ben più ampia della classica area dei reati cibernetici, in quanto estende la sua portata a tutti i reati in qualunque modo commessi attraverso un sistema informatico e a quelli di cui si

debbano o possano raccogliere prove in forma elettronica.

Come si può leggere nel suo Preambolo, la Convenzione si propone di perseguire una politica comune fra gli Stati membri, attraverso l'adozione di una legislazione appropriata, che consenta di combattere il crimine informatico in maniera coordinata.

La Convenzione è entrata in vigore a livello internazionale il 1° luglio 2004; attualmente risulta ratificata da 47 Paesi, fra i quali figurano quelli a più alto sviluppo tecnologico quali la Germania, il Regno Unito, la Spagna, la Svizzera, nonché alcuni Stati non membri del C.d'E., ovvero Canada, Australia, Giappone e Stati Uniti.

Per quanto riguarda l'Italia, la ratifica della Convenzione è stata autorizzata con la legge 18 marzo 2008, n. 48.

La Convenzione consta, oltre che del Preambolo, di 46 articoli raggruppati in quattro Capitoli. Gli obiettivi fondamentali possono essere così sintetizzati: 1) armonizzare gli elementi fondamentali delle fattispecie di reato del diritto penale dei singoli ordinamenti interni e tutte le altre disposizioni riguardanti la criminalità informatica; 2) dotare le leggi e le procedure penali dei Paesi parte della Convenzione degli strumenti necessari allo svolgimento delle indagini e al perseguimento dei crimini correlati all'area informatica; 3) costruire un efficace regime di cooperazione internazionale.

Il Capitolo I, formato dal solo articolo 1 definisce i **termini fondamentali** utilizzati: in particolare, la Convenzione considera "sistema informatico" tutte le apparecchiature che, in base ad un programma, sono in grado di elaborare automaticamente dei dati, ricomprendendo quindi nella definizione una grandissima varietà di apparecchiature tecnologiche.

Il Capitolo II (articoli da 2 a 22) è dedicato ai provvedimenti da adottare a livello nazionale. Contiene tre Sezioni: **diritto penale sostanziale** (artt. 2-13), **diritto procedurale** (artt. 14 – 21) e **competenza** (art 22). In base alla Sezione I, ogni Parte si impegna ad adottare le misure legislative e di altra natura atte a sanzionare come reati comportamenti quali l'accesso illegale ad un sistema informatico (articolo 2), l'intercettazione senza autorizzazione (articolo 3), l'attentato all'integrità dei dati o di un sistema (articoli 4 e 5), l'abuso di apparecchiature, la falsificazione informatica (art. 7), la frode informatica (art. 8), la pornografia minorile (art. 9) e i reati contro la proprietà intellettuale (art. 10). L'articolo 11 stabilisce che debbano essere considerati reati anche le complicità e i tentativi di commettere i reati poco sopra descritti. In base all'articolo 12 le Parti vengono lasciate libere di decidere se la responsabilità delle persone giuridiche è da ritenersi penale, civile o amministrativa, in base ai principi giuridici di ciascuna Parte. L'articolo 13 prevede che le sanzioni – anche quelle comminate alle persone giuridiche – debbano essere effettive, proporzionate e dissuasive. La Sezione II del Capitolo II (diritto procedurale) ha una portata che va oltre quella dei reati definiti nella Sezione I, in quanto essa si applica a qualunque reato commesso a mezzo di un sistema computerizzato, nonché nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica.

Il Capitolo III (cooperazione internazionale) contiene norme relative all'estradizione e alla assistenza tra le Parti.

Il Capitolo IV contiene le disposizioni finali. Viene in particolare chiarito che tra gli effetti della Convenzione vi è quello di completare le disposizioni contenute in alcuni trattati bilaterali e multilaterali in materia.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, come di consueto, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo addizionale, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In base alla relazione illustrativa al disegno di legge, l'attuazione del Protocollo nell'ordinamento italiano non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3 del disegno di legge - al fine di dare attuazione ai contenuti del Protocollo integrativo - **integra la disciplina nazionale volta alla repressione della discriminazione razziale e della xenofobia** in tutte le sue manifestazioni.

Il **Protocollo** prevede che gli Stati parte definiscano come reato la diffusione o altre forme di messa a disposizione del pubblico per il tramite di un sistema informatico:

- di materiale razzista e xenofobico (articolo 3);
- di materiale che neghi, minimizzi in modo palese, approvi o giustifichi degli atti che costituiscano la fattispecie di genocidio o crimine contro l'umanità, come definiti dal diritto internazionale e riconosciuti come tali da una decisione definitiva del Tribunale militare internazionale o ogni altra corte internazionale (articolo 6).

Come evidenziato nella relazione illustrativa al disegno di legge, il Protocollo presenta elementi di contatto con la

disciplina della **decisione quadro 2008/913/GAI**, volta a fornire una impostazione penale comune degli Stati membri nel contrasto ai fenomeni di razzismo e xenofobia. I reati cui fa riferimento la decisione quadro sono, infatti (art. 1):

a) l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica;

b) la perpetrazione di uno degli atti di cui alla lettera a) mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale;

c) l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro;

d) l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti all'articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro.

Come riferito dalla relazione illustrativa al disegno di legge, **la Commissione Europea ha rilevato lacune** nel recepimento dei contenuti della decisione quadro nell'ordinamento italiano, le cui fonti fondamentali in materia, oltre che dal codice penale, sono costituite dalla legge 962 del 1967 (Prevenzione e repressione del delitto di genocidio), dalla cd. legge Mancino (L. 205/1993, di conversione del DL 122/1993) nonché, soprattutto, dalla **legge 654 del 1975** di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 1966, sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.

Le lacune rilevate dalla Commissione nell'ordinamento nazionale riguardano la repressione dell'apologia, la negazione o la minimizzazione dei crimini contro l'umanità come definiti dagli statuti della Corte penale internazionale e del Tribunale militare internazionale nonché la disciplina dei reati di istigazione alla violenza e all'odio razziale cioè le fattispecie sanzionate dall'art. 3 della citata legge 654 del 1975.

L'art. 3 della L. 654/1975 - come modificato dalla citata legge Mancino e, da ultimo, dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85, di riforma dei reati di opinione - attualmente sanziona:

- **lett. a):** con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- **lett. b):** con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Manca alla lett. a) qualsiasi riferimento alle modalità di commissione degli illeciti (come previste, in particolare, dall'art. 3 del Protocollo) così come alla rilevanza penale della distribuzione di pubblicazioni che negano o minimizzano grossolanamente, giustificano o approvano il genocidio e i crimini di guerra e contro l'umanità (previsti dall'art. 6 del Protocollo).

Diversamente, risulta recepito dall'ordinamento (v. art. 3 della legge Mancino) il contenuto dell'art. 4 della decisione quadro, che prevede un'aggravante per tutti i reati (diversi da quelli contemplati dalla stessa decisione-quadro) a motivazione razzista e xenofoba.

Per quanto concerne poi l'apologia di reato (definito concordemente dalla giurisprudenza come un giudizio di valore positivo, di correttezza e/o giustificabilità dato pubblicamente di un'attività delittuosa tale da far sorgere il pericolo di ulteriori reati e di turbare l'ordine pubblico), attualmente il codice penale punisce l'illecito (reclusione da 1 a 5 anni) ai sensi dell'art. 414 (istigazione a delinquere) senza tuttavia prevedere una fattispecie specifica che punisca l'apologia condotta con modalità tali da istigare alla violenza e all'odio razziale e xenofobo (come, invece, previsto dall'art. 1 della decisione quadro). Il terzo comma dell'art. 414 prevede un'aggravante se l'apologia di reato è commessa attraverso strumenti informatici o telematici.

L'articolo 3 del d.d.l. in esame integra la formulazione della lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge 654/1975, ampliandone l'ambito applicativo ed introducendo nel nostro ordinamento ulteriori fattispecie penali.

Alla citata lettera a), infatti:

- sono introdotte le nuove fattispecie di reato consistenti nella **distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale razzista o xenofobo o di materiale che nega, minimizza in modo grave, approva o giustifica i crimini di genocidio o contro l'umanità;**
- tali condotte, così come reati - già previsti dalla normativa vigente - di propaganda delle idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico e istigazione ad atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, possono essere commesse **con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico.**

L'uso dei termini *distribuzione*, *divulgazione*, *diffusione* e *pubblicizzazione* sembrano ripresi dall'analoga fattispecie di cui all'art. 600-ter c.p. in materia di materiale pornografico minorile.

In relazione alla non agevole distinzione tra le diverse fattispecie, *Cassazione penale*, sent. n. 2421 del 2000, ha affermato che la distribuzione si configura come forma particolare di commercializzazione, la quale deve ritenersi integrata dalla diffusione fisica del materiale mediante l'invio ad un novero, definito o meno, di destinatari; la divulgazione e pubblicazione richiedono sia che la condotta sia destinata a raggiungere una serie indeterminata di persone, con cui l'agente ha stabilito un rapporto di comunicazione, sia un mezzo di diffusione accessibile ad una pluralità di soggetti.

Si osserva che il riferimento, contenuto nell'articolo 6 del Protocollo, alla minimizzazione "palese" dei crimini in questione è stata declinata nel disegno di legge sotto forma di minimizzazione "grave".

Inoltre, sempre in relazione alla "minimizzazione grave" dei crimini di genocidio o contro l'umanità contenuta nel materiale distribuito, divulgato, diffuso o pubblicato, si rammenta che la gravità del reato, nel nostro sistema penale, rileva ai fini della determinazione della pena da parte del giudice (art. 133 c.p.); nel caso in oggetto risulterebbe, invece, elemento costitutivo del reato stesso. Ai fini della sanzionabilità stessa della condotta verrebbe pertanto attribuito un ampio margine di discrezionalità al giudice, che dovrebbe stabilire quando sussista la gravità del comportamento (la minimizzazione dei citati crimini) che altrimenti non costituirebbe illecito.

Va rilevato, poi, che la formulazione della lett. a), come modificata, non fa esplicito riferimento all'apologia usando tuttavia, agli stessi fini (come fa l'art. 6 del Protocollo) l'espressione "giustificazione" (dei crimini di genocidio o contro l'umanità).

Inoltre, come evidenziato nella relazione illustrativa del Governo, l'intervento in esame non pare esaurire il pieno recepimento della decisione quadro del 2008 nonchè dello stesso Protocollo.

In particolare, si rammenta che il problema se la pubblicazione e diffusione di notizie non vere o alterate possa esser configurata come **manifestazione del pensiero**, in quanto tale protetta dall'**art. 21 Cost.**, è stato toccato in particolare in una risalente sentenza della Corte costituzionale (n.19 del 1962) con riguardo alla contravvenzione di cui all'art. 656 cod. pen. (Pubblicazione odiffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico). La Corte ha ritenuto di poter decidere "senza affrontare tale problema". L'art. 656 del Cod. pen.punisce, infatti, la pubblicazione e diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, soloin quanto idonee a turbare l'ordine pubblico. La Corte conclude che anche la libertà di manifestazione del pensiero incontra un limite nell'esigenza di prevenire o far cessare turbamenti dell'ordine pubblico.

La sentenza n. 87/1966, dichiarando incostituzionale il reato di propaganda per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, considerò invece conforme a Costituzione il reato di propaganda sovversiva, compresa quella a favore della soppressione violenta di una classe sociale, e l'apologia dei fatti relativi di cui all'art. 272 c.p. Tale reato fu considerato conforme anche all'art. 21 Cost. in quanto "la propaganda non si identifica perfettamente con la manifestazione del pensiero", essendo a differenza della manifestazione di un "pensiero puro ed astratto, quale può essere quello scientifico, didattico, artistico o religioso, che tende a far sorgere una conoscenza oppure a sollecitare un sentimento in altre persone", ponendosi "in rapporto diretto ed immediato con una azione; e, pur non raggiungendo il grado di aperta istigazione, risulta idonea a determinare le suddette reazioni che sono pericolose per la conservazione di quei valori, che ogni Stato,per necessità di vita, deve pur garantire".

La sentenza n. 65/1970 ha invece imposto un'interpretazione restrittiva al reato di apologia di reato ai sensi dell'art. 414 u.c. c.p. che non sanziona "la manifestazione di pensiero pura e semplice, ma quella che per le sue modalità integri un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti", facilitando in questo modo la difesa degli obiettori di coscienza come persone che manifestano una critica alla legge e propagano il suo aggiornamento. La sentenza n. 108/1974 ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 415 c.p. nella parte riguardante l'istigazione all'odio fra le classi sociali, laddove non specificava che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità e quindi non esclude che la sanzione penale potesse colpire "la semplice manifestazione ed incitamento alla persuasione della verità di una dottrina ed ideologia politica o filosofica della necessità di un contrasto e di una lotta fra portatori di opposti interessi economici e sociali".

Si segnala - in quanto parzialmente coincidente con le finalità del provvedimento in esame - che è attualmente in corso al Senato l'esame del **disegno di legge** d'iniziativa parlamentare **AS 54-B** che introduce la cd. **aggravante di negazionismo**.

Il provvedimento, tornato all'esame del Senato dopo le modifiche introdotte dalla Camera, si compone di un unico articolo che - aggiungendo un comma 3-bis all'art. 3 della legge 654/1975 - **introduce una circostanza aggravante** nei casi in cui la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento all'odio razziale e alla xenofobia **si fondino "in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra"** come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale.

Si ricorda, infine, che, nell'attuale legislatura, l'articolo 3 della legge n. 654/1975 è già stato oggetto di esame in relazione alla proposta di legge di contrasto all'omofobia e transfobia, approvata dalla Camera il 19 settembre 2014 ed attualmente all'esame del Senato (AS. 1052).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie "politica estera e rapporti internazionali dello Stato" (art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione) e "ordinamento penale" (art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione), riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

ES0420	Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri	st_affari_esteri@camera.it - 066760-4939	 CD_esteri
	Servizio Studi - Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.